



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n. 649

Prot. n. _____ del 03/09/2025

IL DIRIGENTE

Vista la nota acquisita al prot. 208681E. , in data 03.09.2025 del sig. Schiavone Annunziato, nella qualita' di legale rappresentante della ditta Edipo Fireworks, con sede legale in via Vallone Bovetto snc P.IVA 0226981086, con la quale si chiede, l'adozione di un nuovo provvedimento di disciplina della circolazione, per poter effettuare lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio in conclusione delle tradizionali feste mariane;

Ritenuto opportuno emanare giusta Ordinanza per prolungare l'orario di disciplina della circolazione e della sosta nell'area interessata e nelle zone limitrofe, al fine di garantire il regolare svolgimento dello spettacolo in regime di sicurezza;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visti i D.D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.lgs. n. 267 del 18.08.00;

ORDINA

L'interdizione del traffico veicolare e pedonale e l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione, per :

- 1. il lido comunale (intero complesso)**
- 2. tutta l'area a monte del medesimo lido comunale**
- 3. la rampa di accesso al lido (sine toponimo)**
- 4. le scalinate di collegamento con via Giunchi adiacenti alla stazione Lido ed alla Rosa dei venti**
- 5. via Giunchi**
- 6. parcheggi posti a nord e a sud di via Giunchi sino ad inizio del Corso Vittorio Emanuele III**

La segnaletica di divieto di sosta, le transenne per le interdizioni veicolari con relativa segnaletica saranno apposti cura e spese della Castore Spl che dovrà comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo all'ufficio tecnico del traffico tramite apposito verbale (pec: polizia_municipale@pec.reggiocal.it), la data e l'ora di apposizione dei medesimi; .

La medesima segnaletica sarà mantenuta a cura e spese della Castorespl; con sede legale in Piazza Italia info@castorespl.it; postacertificata@pec.castorespl.it ; cui e' fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a fine evento

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo codice della strada, sono incaricati alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
-

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

